



**BANCA DI TARANTO**

**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO**

*partner ufficiale... della tua città*

---

## **POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 23.09.2008

Documento revisionato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 24.11.2009

Documento revisionato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 01.03.2011

Documento revisionato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 04.10.2012

---



---

**INDICE**

<b>1. INTRODUZIONE .....</b>	<b>3</b>
<b>2. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI.....</b>	<b>4</b>
2.1 I SOGGETTI RILEVANTI.....	5
<b>3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITA' .....</b>	<b>5</b>
<b>4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>6</b>
<b>5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>8</b>
<b>6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE .....</b>	<b>10</b>
<b>7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....</b>	<b>10</b>
<b>8. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....</b>	<b>11</b>
<b>ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE.....</b>	<b>12</b>
<b>ALLEGATO 2: DOCUMENTO DI SINTESI .....</b>	<b>21</b>
1. PREMESSA .....	21
2. TIPOLOGIE DI CONFLITTI DI INTERESSE .....	21
3. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE .....	21



---

## 1. INTRODUZIONE

La "Markets in Financial Instruments Directive" è la Direttiva n. 39 approvata dal Parlamento europeo nel 2004 (di seguito "MIFID") che, dal 1° novembre 2007, ha introdotto nei mercati dell'Unione Europea le nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari.

Tra le varie disposizioni la MIFID riconosce che a causa dell'intensificarsi delle attività delle imprese, le situazioni di conflitto di interesse sono fisiologiche e che è impossibile eliminarle a priori. Gli intermediari, pertanto, sono tenuti ad adottare ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti.

Una delle misure indicate dalla MIFID dispone che gli intermediari devono elaborare, applicare e mantenere una politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle dimensioni e all'organizzazione dell'impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La Banca, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, persegue il massimo contenimento degli stessi; qualora tali misure risultassero insufficienti a neutralizzare completamente alcune ipotesi di conflitto, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti.

Ciascuna procedura o regola di condotta, con particolare riferimento ai conflitti di interesse, relativa alla erogazione di servizi e di attività di investimento viene adottata nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

La Banca pertanto con il presente documento provvede a:

- Identificare i conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra la Banca ed i clienti o tra clienti al momento della prestazione dei servizi di investimento e/o accessori
- predisporre alla gestione dei conflitti di interesse anche con l'adozione di idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di più funzioni ai soggetti rilevanti della Banca impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che i conflitti medesimi incidano negativamente sugli indirizzi dei clienti
- a fornire informazioni ai clienti, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere agli interessi dei clienti medesimi.



## 2. RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI

Le linee guida contenute nella presente Policy integrano le regole di comportamento che il personale è tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni in oggetto, unitamente a quelle contenute nella Policy sulla Strategia di Trasmissione degli ordini, nella Policy di Classificazione della Clientela e nella Policy sugli Incentivi, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui informare la prestazione dei servizi d'investimento.

In particolare:

- la Policy sulla Strategia di Trasmissione degli ordini descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizio di investimento prestato e di strumento finanziario, i criteri ispiratori, le modalità di esecuzione e trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela in relazione ai servizi ed alle attività di investimento svolte dalla Banca
- la Policy di Classificazione della Clientela definisce le regole in base alle quali la Banca acquisisce una conoscenza mirata delle caratteristiche dei clienti, al fine di inquadrare gli stessi in una delle categorie previste dalla normativa, individuata sulla base della natura e delle caratteristiche del cliente e secondo le opzioni legislative concesse. Tali regole permettono di garantire il livello di tutela adeguato alla classificazione operata
- la Policy sugli Incentivi fissa i principi in base ai quali esaminare le eventuali competenze ricevute o pagate (compresi i criteri di calcolo e le modalità di pagamento), le circostanze a fronte delle quali sono corrisposte, e la correlazione rispetto a servizi di investimento e/o accessori prestati alla clientela al fine di garantire il rispetto dell'obbligo di non percepire/pagare da/a terzi incentivi considerati illegittimi.

Le linee guida definite nelle suddette Policy devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni
- ritenersi comunque un riferimento adeguato ad impostare sempre una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione vengono ufficializzati e resi disponibili a tutto il personale della Banca ed agli eventuali collaboratori esterni interessati alla prestazione dei servizi di investimento tramite i consueti canali di comunicazione e dovranno essere recepiti nelle disposizioni interne.

La sintesi della presente Policy è recepita nel documento "Informativa precontrattuale", che la Banca fornisce al cliente o al potenziale cliente in tempo utile prima della stipula del contratto quadro, affinché lo stesso possa effettuare delle valutazioni autonome sulla base della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse. Tale sintesi contiene le informazioni principali sulla gestione dei conflitti di interesse che la Banca adotta.

Inoltre, ogniqualvolta il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la propria politica in materia, nel rispetto delle condizioni poste dall'art. 36 c. 2 del Regolamento Intermediari (consegnando



ad esempio la presente Policy).

## 2.1 I soggetti rilevanti

Alla luce della definizione fornita dal Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, per quanto attiene i servizi d'investimento e/o accessori prestati, nella Banca sono individuati quali "soggetti rilevanti":

- i. i componenti degli organi aziendali<sup>1</sup>, i soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, i dirigenti o i promotori finanziari della banca
- ii. i dipendenti della Banca, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario
- iii. le persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

La Banca individua quali soggetti rilevanti le seguenti figure:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione
- i componenti del Collegio Sindacale
- il Direttore Generale
- i dipendenti.

## 3. RICHIAMO AL CRITERIO DI PROPORZIONALITA'

Il Regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, richiamando le regole MIFID, dispone che gli intermediari, nel valutare l'ottemperanza ai requisiti organizzativi, possano fare specifico riferimento alla natura, alla dimensione, e alla complessità dell'attività svolta, con particolare attenzione alla natura e alla varietà dei servizi di investimento prestati.

Tale disposizione rappresenta un'applicazione diretta del "criterio di proporzionalità", in base al quale intermediari di dimensioni ridotte possono derogare al principio di completa separatezza organizzativa fra le funzioni deputate allo svolgimento delle diverse attività di verifica, di controllo e di internal audit, nonché fra queste e le funzioni di business, in quanto tale impianto comporterebbe costi eccessivi.

Vi è un riscontro a tali disposizioni anche in materia di conflitti di interesse. Ai sensi dell'art. 25 del regolamento congiunto Banca d'Italia-Consob, ai fini dell'attuazione di un'efficace politica di gestione, orientata a limitare i rischi attinenti alle potenziali conflittualità che possono sorgere in corso di svolgimento di operazioni finanziarie, la Banca formula provvedimenti in base alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione, nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività. In particolare, misure di gestione dei conflitti, volte a stabilire barriere informative tra le diverse funzioni aziendali preposte allo svolgimento dei servizi finanziari e orientate verso una separatezza funzionale tra

---

<sup>1</sup> Si intende per "organi aziendali" il complesso degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo. La funzione di supervisione strategica e quella di gestione attengono, unitariamente, alla gestione dell'impresa e possono quindi essere incardinate nello stesso organo aziendale.



unità organizzative, sono poco realizzabili negli intermediari di limitate dimensioni. L'attuazione di tali procedure comporterebbe oneri organizzativi "non proporzionati" alle dimensioni dell'intermediario e ai vantaggi ottenuti dalla prestazione del servizio di investimento.

Pertanto, le banche di piccole dimensioni possono adottare procedure "alternative" in grado di contrastare i rischi associati ai conflitti di interesse rilevati: in tal senso assumono rilevanza significativa soluzioni volte all'eliminazione di legami diretti delle retribuzioni dei soggetti rilevanti addetti allo svolgimento di attività tra loro in conflitto. La Banca, essendo di piccole dimensioni adatterà le misure organizzative più adeguate per evitare il conflitto di interesse.

In ultima istanza, qualora non sia possibile individuare idonee misure organizzative ovvero le soluzioni amministrative adottate non vengano giudicate sufficienti a eliminare il rischio di nuocere agli interessi della clientela, la Banca deve fornire adeguata informativa ("disclosure") secondo quanto stabilito dalla normativa.

La Banca deroga al principio di "completa separatezza organizzativa" tra le unità aziendali preposte allo svolgimento delle diverse attività di investimento, in considerazione di profili "quantitativi" connessi alle contenute dimensioni aziendali proprie delle Banche di Credito Cooperativo, sia in termini di attività bancaria complessiva che in materia di servizi di investimento.

#### **4. MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Nella presente Policy, la Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e attività di investimento.

Ai fini della rilevazione dei conflitti di interesse potenziali, sono state identificate tutte le ipotesi in cui l'interesse dell'investitore potrebbe risultare sacrificato dalla Banca per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legato ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte dell'Istituto.

Nella individuazione della sussistenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti requisiti, ritenuti essenziali al fine della corretta classificazione dello stesso:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve pertanto essere apprezzabile ex ante. A tal fine, eventuali riflessioni effettuate ex post, circa il manifestarsi di un conflitto, non dovranno essere prese in considerazione
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente
- la sussistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione posta in essere, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, ai fini della corretta e completa mappatura dei conflitti di interesse, è stato valutato se la Banca, o un soggetto rilevante ad essa connesso, possano trovarsi in una delle situazioni di seguito illustrate:

- a. possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente
- b. essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo



- c. possibilità di ottenere un incentivo per privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato
- d. svolgere la medesima attività del cliente
- e. ricevere o poter ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

Più specificatamente la disciplina degli incentivi viene elaborata dalla Banca mediante adozione di apposita Policy.

Nella mappatura operata la Banca tiene conto del Sistema di appartenenza, cioè del Sistema del Credito Cooperativo, della struttura del medesimo e delle attività svolte.

La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a. tipologia di servizio di investimento prestato
- b. tipologia di strumento finanziario oggetto del servizio
- c. unità organizzativa cui è attribuito il compito di erogare il servizio di investimento oggetto di analisi, secondo quanto previsto dal Regolamento aziendale
- d. modalità operative di erogazione del servizio di investimento.

Ciascuna combinazione costituisce una situazione di potenziale conflitto di interessi, che, ancorché non idonea a generare un pregiudizio al cliente sulla scorta delle informazioni disponibili al momento della mappatura, è opportuno sia rilevata nella Politica al fine di essere monitorata e, se del caso, consentire l'individuazione di misure adeguate per la gestione.

I "servizi e attività di investimento" considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

1. Ricezione e trasmissione di ordini
2. Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
3. Servizio di consulenza in materia di investimenti

La Banca può individuare l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse nelle seguenti ipotesi:

- attivazione di programmi di bonus interni definiti per singolo prodotto finanziario
- assegnazione di obiettivi di budget definiti per singolo prodotto finanziario
- applicazione di sistemi incentivanti che legano in maniera direttamente proporzionale la retribuzione dei soggetti rilevanti ai volumi realizzati.

La Banca definisce di prevenire l'insorgenza di tali fattispecie adottando le misure di gestione di cui al successivo paragrafo 5.

Sono considerate fattispecie sottratte alla disciplina dei conflitti di interesse gli incentivi ricevuti o pagati dalle imprese di investimento da ovvero a terzi, in quanto tali fattispecie rientrano nella disciplina degli incentivi e sono gestiti dalla Banca mediante adozione di una specifica policy.

La Banca, inoltre, valuta che potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa (prestiti obbligazionari e certificati di deposito) ed operazioni di pronti contro termine, ovvero da



soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali
- interesse a variare la propria posizione creditizia
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante
- di fornitori strategici della Banca
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento
- di società con cui la Banca ha interesse a sviluppare rapporti di affari (a titolo di esempio: ICCREA Banca Impresa, Aureo Gestioni, BCC Vita, BCC Assicurazioni)
- collocati con acquisto a fermo o a garanzia

Con riferimento ai soggetti affidati dalla Banca, si ha un finanziamento "rilevante" quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.

## **5. GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

La Banca adotta una politica di gestione delle situazioni di conflitto che prevede l'attuazione di misure organizzative e di normative interne.

Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati in corrispondenza dei servizi di investimento erogati, la Banca considera la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. Qualora il potenziale rischio di ledere gli interessi dei clienti sia contenuto il Consiglio di amministrazione definisce di dedicare minori risorse alla gestione del conflitto.

La Banca tiene altresì conto delle proprie dimensioni, della complessità delle attività svolte e del costo aziendale delle soluzioni organizzative che potrebbero essere adottate per la soluzione dei conflitti, così come indicato al paragrafo 3.

Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta adeguate misure di gestione applicate parimenti per la clientela al dettaglio, per la clientela professionale, per le controparti qualificate.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le possibili misure di gestione dei conflitti di interesse individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a. soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti



- b. soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato
- c. procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure, in particolare, disciplinano le modalità di offerta dei servizi di investimento e la gestione del rapporto con il cliente (Regolamento Generale e Regolamento Intero del Processo Finanza)
- d. procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato
- e. procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. La materia è oggetto di specifica trattazione nel documento relativo alla "Policy sulla strategia di trasmissione degli ordini", alla quale si rimanda per ogni dettaglio
- f. un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza (Codice Etico)
- g. soluzioni volte alla eliminazione di ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono prevalentemente una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette
- h. misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento
- i. misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

I conflitti di interesse sopra individuati sono stati gestiti dalla Banca attraverso:

- l'adozione di un efficace modello operativo
- una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità
- l'adozione di procedure interne e punti di controllo
- la disposizione di mirate regole di condotta.

Per quanto attiene ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere contestualmente all'attivazione di eventuali programmi di bonus interni e/o sistemi incentivanti e/o assegnazione di obiettivi per singolo prodotto finanziario, la Banca definisce di prevenire l'insorgenza di tali fattispecie assegnando obiettivi di budget e/o congegnando sistemi incentivanti e/o programmi di bonus interni che non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente, che prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari, che non siano di ostacolo e anzi promuovano ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei soggetti rilevanti.

La Banca fornisce una descrizione delle altre diverse procedure che intende intraprendere al fine di limitare il rischio associato ad azioni in conflitto con gli interessi della clientela. Si rinvia al dettaglio fornito nell'Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse, nel quale sono evidenziati i conflitti e le politiche di gestione adottate al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse.



---

## 6. INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca provvede a specificare le fattispecie di conflitti di interesse, che non ritiene sufficientemente presidiati, nel documento di sintesi della Policy di gestione dei conflitti di interesse, inserito all'interno dell'Informativa precontrattuale e consegnato preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento, alla clientela o potenziale clientela.

Tale informativa non costituisce una autorizzazione a procedere bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente.

Le tipologie di conflitto per le quali la Banca definisce di darne adeguata informativa alla clientela, come già evidenziato all'allegato 1 "Mappatura dei conflitti di interesse" riguardano il servizio di collocamento/distribuzione, in abbinamento o meno con il servizio di consulenza aventi ad oggetto:

- strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca (prestiti obbligazionari propri e certificati di deposito)
- prodotti e strumenti finanziari, comprese quote di OICR, servizi di investimento e prodotti finanziari a contenuto assicurativo (quali polizze di ramo III e V) per i quali la Banca percepisce utilità da un soggetto diverso dal cliente (per i dettagli si rinvia al documento di sintesi sulla policy relativa agli incentivi, inserito all'interno del contratto quadro e denominato "Prospetto delle condizioni economiche ed informativa sugli incentivi")
- strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti con i quali la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti d'affari (es. società del Movimento Cooperativo e altre società Prodotto)
- strumenti e prodotti finanziari emessi da soggetti ai quali la Banca ha accordato un finanziamento rilevante
- operatività in pronti contro termine.

Con riferimento al servizio di collocamento/distribuzione di prodotti finanziari propri (prestiti obbligazionari e certificati di deposito), si evidenzia che l'attività viene svolta nell'ambito della raccolta del risparmio oggetto tipico dell'attività bancaria, rappresentandone una quota significativa.

Nel caso nuove tipologie di operatività, non esaminate in questo documento, evidenziassero conflitti di interesse che è necessario rendere noti al cliente, la Banca preliminarmente all'erogazione del servizio di investimento, nelle more dell'aggiornamento della policy sul conflitto, predisporrà una informativa specifica nella quale verrà descritto in forma sintetica il conflitto che l'operazione genera (disclosure). Per queste eventualità la Banca acquisirà di volta in volta una firma del cliente per presa visione.

## 7. IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE

La Banca ha istituito un registro nel quale rilevare, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse

- che in concreto sorgono nel corso dell'erogazione dei determinati servizi di investimento
- per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla clientela.

Nel registro sono riportati i tipi di servizi di investimento svolti dalla Banca per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere



---

gravemente gli interessi di uno o più clienti (si veda quanto riportato nell'allegato 1).

Il registro in oggetto costituisce l'archivio storico di tutti i conflitti di interesse, connessi all'erogazione dei singoli servizi di investimento, emersi a partire dalla sua istituzione.

La corretta amministrazione e gestione del registro dei conflitti è in capo al Responsabile Interno Compliance che provvede al suo aggiornamento con cadenza almeno annuale e che avrà dunque il compito di amministrare il registro, e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dar luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti.

## **8. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca ha deciso di sottoporre a verifica l'intero contenuto della presente policy e il connesso documento di sintesi per la clientela, con cadenza almeno annuale.

Inoltre la Banca provvede alla rivisitazione della propria Policy e del documento di sintesi:

- nel caso di mutamento rilevante dell'operatività in tema di servizi di investimento
- nel caso di identificazione di nuovi conflitti di interesse
- qualora sorgano circostanze che dovessero inficiare la validità della strategia seguita.



## **ALLEGATO 1: MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Per la mappatura dei conflitti di interesse occorre preliminarmente identificare la lista dei servizi in potenziale conflitto, le fattispecie di conflitto di interesse e gli strumenti finanziari interessati.

### 1. Lista dei servizi di investimento in potenziale conflitto:

- Ricezione e trasmissione di ordini
- Consulenza in materia di investimenti
- Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente
- Operatività in Pronti contro termine
- Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi

### 2. Lista di fattispecie di conflitto di interesse rilevanti

- possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente
- essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo
- possibilità di ottenere un incentivo per privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato
- svolgere la medesima attività del cliente
- ricevere o poter ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio prestato al cliente, un incentivo sotto forma di denaro, di beni o di servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio

### 3. Strumenti finanziari interessati

- tutti gli strumenti finanziari indicati nella propria Strategia di trasmissione di ordini
- prodotti finanziari di propria emissione quali certificati di deposito e obbligazioni ordinarie
- prodotti e servizi finanziari del Movimento Cooperativo quali ad esempio BCC Vita, BCC Assicurazioni, Aureo Gestioni, ICCREA Banca Impresa e di terzi
- prodotti e servizi finanziari emessi da società finanziate dalla banca in misura rilevante
- titoli sottostanti operatività in pronti contro termine



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
1	<b>Ricezione e trasmissione di ordini</b>	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:</p> <p>c) possibilità di ottenere un incentivo per privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</p>	<p>Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. c) le misure individuate, volte ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>istruzioni operative</b> che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura nel rispetto delle priorità di ricezione</li><li>- rispetto del <b>Codice Etico</b>, al fine di stabilire uno specifico divieto per gli operatori di front office (ad es. favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti)</li><li>- esistenza di procedure informatiche di interconnessione, che garantiscano il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini. Sull'effettiva applicazione delle procedure sono previsti controlli periodici.</li></ul>	Strumenti e Prodotti finanziari trattati ed indicati nella propria Strategia di Trasmissione degli ordini



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
2	<b>Ricezione e trasmissione di ordini</b>  <b>Consulenza in materia di investimenti</b>	Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:  a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente  b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione:  - adozione del <b>Codice Etico</b> , che prevede un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela;  - <b>indipendenza del sistema retributivo</b> dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari, in quanto marginale rispetto alla retribuzione variabile (PdR più incentivo).	Strumenti e Prodotti finanziari trattati ed indicati nella propria Strategia di Trasmissione degli ordini



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
3	<b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b>  <b>(Distribuzione di prodotti finanziari di propria emissione)</b>	Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:  b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - la Banca emette <b>certificati di deposito</b> su richiesta del cliente aventi rendimenti coerenti, per le varie scadenze, con quelli del mercato monetario all'atto dell'emissione - la Banca emette <b>prestiti obbligazionari</b> aventi rendimenti coerenti, per le varie scadenze, con quelli del mercato finanziario all'atto dell'emissione - i certificati di deposito emessi dalla Banca su richiesta del cliente sono garantiti dal <b>Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo</b> - generalmente tutti i prestiti obbligazionari emessi dalla Banca sono garantiti dal <b>FGO (Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti)</b> del Credito Cooperativo - il sistema incentivante è frutto di una valutazione complessiva basata su una pluralità di elementi, nella quale il raggiungimento di obiettivi di budget per i servizi di collocamento /distribuzione ne rappresenta solo una parte  La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti	Prodotti finanziari di propria emissione (prestiti obbligazionari e certificati di deposito)



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
3.a	<b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b>  <b>(Distribuzione di prodotti finanziari)</b>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento</li><li>- trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto</li><li>- trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.</li></ul> <p>Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante", ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.</p>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</li><li>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</li><li>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</li><li>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</li></ul>	<p>La Banca adotta le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e) è stata elaborata apposita policy sugli incentivi volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti terzi di prodotti finanziari ed assicurativi, questi saranno comunque resi noti ai clienti tramite l'inserimento nell'informativa contrattuale o pre-contrattuale della sintesi sulle retrocessioni percepite da terzi</li><li>- il sistema incentivante è frutto di una valutazione complessiva basata su una pluralità di elementi, nella quale il raggiungimento di obiettivi di budget per i servizi di collocamento / distribuzione ne rappresenta solo una parte</li></ul> <p>La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti.</p>	<p>Strumenti e prodotti finanziari anche di matrice assicurativa, delle società prodotte del Movimento Cooperativo e/o di terzi, strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante o con cui la Banca ha rapporti di fornitura ad esempio: strumenti e prodotti di Bcc Vita, Aureo Gestione, ICCREA Banca Impresa, BCC Vita, BCC Assicurazioni).</p>



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
4	<b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b>  <b>(Distribuzione di prodotti finanziari)</b>  <b>Consulenza in materia di investimenti</b>	Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:  a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente  b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo  c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi dei clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato  e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.	Misure di gestione adottate:  - adozione del Codice Etico, che prevede un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela  - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento  - con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e) è stata elaborata apposita policy sugli incentivi volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti terzi di prodotti finanziari ed assicurativi, questi saranno comunque resi noti ai clienti tramite l'inserimento nell'informativa contrattuale o pre-contrattuale della sintesi sulle retrocessioni percepite da terzi La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti.	Prodotti finanziari di propria emissione (obbligazioni proprie, C/D) Strumenti, prodotti finanziari anche di matrice assicurativa delle società Prodotto del Movimento Cooperativo e di altre società Prodotto, strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante o con cui la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari (ad esempio, prodotti di Bcc Vita, Aureo Gestione, ICCREA Banca Impresa, BCC Vita, BCC Assicurazioni, SICAV)



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
5	<b>Consulenza in materia di investimenti</b>	La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non vengano abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>La Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni che intende fornire alla clientela</li><li>- rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza) in genere abbinato ad un altro servizio di investimento</li><li>- garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando pattuizioni scritte con il cliente e acquisendo attestazioni comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritte;</li></ul> <p>I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza in abbinamento ad altri servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto tali conflitti saranno oggetto di adeguata informativa, come già indicato ai punti che precedono.</p>	Prodotti finanziari di propria emissione, strumenti e prodotti finanziari degli Istituti di Categoria del Credito Cooperativo e/o di altri soggetti terzi, strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
6	<b>Operazioni di Pronti Contro Termine (PCT)</b>	la Banca attraverso le operazioni di PCT movimentata il proprio portafoglio istituzionale per realizzare l'operazione richiesta dal cliente. Tale fattispecie rappresenta anche una forma di raccolta del risparmio, attività tipica dell'azienda bancaria, finalizzata ad aumentare i volumi di impiego.	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:</p> <p>a) realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente</p> <p>b) essere portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo</p>	<p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca ha adottato le seguenti misure di gestione:</p> <p>- sistema delle deleghe di potere e limiti operativi, con i quali si determinano i diversi gradi di autonomia e vincoli in materia di operatività in pronti contro termine</p> <p>Considerata l'impossibilità di adottare misure in grado di eliminare sufficientemente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti, tali conflitti sono oggetto di adeguata disclosure alla clientela.</p>	Il portafoglio di proprietà della Banca



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
7	<b>Operatività in pronti contro termine</b>  <b>Consulenza in materia di investimenti</b>	La fattispecie di conflitto di interessi si configura, nell'ambito della operatività in pronti contro termine, qualora la Banca provveda ad erogare, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Considerato che la Banca procede con l'abbinamento del servizio di consulenza all'operatività in PCT (in quanto da tale combinazione ne deriva un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela), le misure di gestione adottate sono:  - <b>Codice etico</b> , che prevede un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - <b>indipendenza del sistema retributivo</b> dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella operatività in pct; - <b>sistema delle deleghe di potere e limiti operativi</b> , con i quali si determinano i diversi gradi di autonomia e vincoli in materia di operatività in pronti contro termine.  Considerata l'impossibilità di adottare misure in grado di eliminare sufficientemente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti, tali conflitti sono oggetto di adeguata disclosure alla clientela.	Operazioni a pronti ed a termine nell'ambito della operatività in PCT



---

**ALLEGATO 2: DOCUMENTO DI SINTESI****1. Premessa**

In conformità alle disposizioni previste dalla Direttiva 2004/39/CE (c.d. MIFID), la Banca di Taranto – Banca di Credito Cooperativo – S.C. (di seguito la “Banca”) è tenuta a mantenere ed applicare soluzioni organizzative e amministrative efficaci al fine di evitare che i conflitti di interesse identificati possano incidere negativamente sugli interessi dei clienti. A tal fine, la Banca applica e mantiene una politica aziendale di gestione di tali conflittualità adeguata alle dimensioni e all'organizzazione della Banca stessa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

La Banca fornisce, qui di seguito, una sintesi della propria politica di gestione dei conflitti di interesse; tuttavia la Banca mette a disposizione maggiori dettagli ai clienti che ne facciano apposita richiesta.

**2. Tipologie di conflitti di interesse**

La Banca ha individuato i potenziali conflitti che possono sorgere nello svolgimento dei servizi di investimento, la cui presenza può danneggiare gli interessi dei clienti.

Le principali macrocategorie di conflitti di interesse sono:

- Conflitti di interesse insiti nel servizio di investimento medesimo. In questa categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che potrebbero derivare da situazioni in cui la Banca, nella prestazione di un servizio di investimento, possa privilegiare l'interesse di un cliente a discapito di un altro
- Conflitti di interesse connessi alla erogazione contestuale di due servizi di investimento. In tale categoria sono ricompresi i conflitti di interesse che possono derivare dall'erogazione contestuale di due servizi di investimento a cura della medesima unità organizzativa, generando nella Banca interessi diversi rispetto a quelli del cliente
- Conflitti di interesse connessi alla concessione di finanziamenti. In tale ambito sono da annoverarsi le situazioni nelle quali il servizio di investimento prestato (ad es. collocamento a fermo di strumenti finanziari) ha ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente che è stato finanziato in misura rilevante dalla Banca
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti e/o prodotti finanziari emessi dalla Banca o da soggetti terzi che pagano incentivi diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto
- Conflitti di interesse connessi alla prestazione di servizi di investimento e/o accessori aventi ad oggetto uno strumento finanziario di un emittente, con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.

**3. Gestione dei conflitti di interesse**

Le misure di gestione dei conflitti di interesse individuate dalla Banca possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:



- soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti (ad esempio: amministratori e dipendenti). A tal fine sono previste apposite procedure per il monitoraggio e la segnalazione di disposizioni che potrebbero comportare una manipolazione di mercato
- soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti
- soluzioni volte alla eliminazione di ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse
- misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento
- misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse (misure elaborate alla luce delle dimensioni della Banca e della relativa onerosità).

La Banca applica tali misure sui conflitti di interesse attraverso l'adozione di un efficace modello operativo, una chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità e la disposizione di mirate regole di condotta.

---

*Informativa sui conflitti di interesse rivolta alla clientela ai sensi dell'art. 21, comma 1-bis, lett. b) del D.Lgs. n. 58/98 e disposizioni di attuazione*

La vendita di strumenti e prodotti finanziari emessi dalla Banca (obbligazioni, certificati di deposito ed eventuali altri titoli), la distribuzione di polizze assicurative finanziarie e il collocamento di fondi comuni e di altri prodotti e strumenti finanziari di Società del sistema del Credito Cooperativo e di altre società prodotte, nonché l'operatività in pronti contro termine, configurano situazioni di conflitto di interesse non rimuovibili, in considerazione della posizione rivestita dalla Banca quale emittente dei titoli ovvero quale cointeressata ai risultati delle Società del sistema del Credito Cooperativo.